

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST

STRALCIO STATUTO

TITOLO II ORGANI

Articolo 9 *Organi del Consorzio*

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio d'amministrazione;
- c) il presidente del consiglio d'amministrazione;
- d) il direttore.

Articolo 10 *Durata in carica*

1. Gli organi del Consorzio di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 9 durano in carica cinque anni; il quinquennio decorre dalla data della prima riunione del consiglio d'amministrazione.

Articolo 11 *Assemblea del Consorzio*

1. L'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del legale rappresentante o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alle quote di partecipazione, fissate all'art. 5.
2. L'assemblea è valida con la presenza di almeno 2/3 dei rappresentanti degli Enti consorziati, comunque portatori di almeno il 51% del totale delle quote di partecipazione. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza delle quote presenti.
3. L'assemblea elegge nel proprio seno il presidente dell'assemblea, cui è affidato il compito di convocare l'assemblea stessa, di stabilire, sentito il presidente del consiglio di amministrazione, l'ordine del giorno e di coordinarne i lavori. Per assenze temporanee del Presidente, ne svolge le funzioni il vice-presidente. In caso di vacanza del presidente l'assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune sede legale del Consorzio o, in sua vece, dal Sindaco più anziano.
4. Il presidente è tenuto a riunire l'assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, su richiesta del consiglio d'amministrazione o quando lo richiedano rappresentanti portatori, nel complesso, di almeno $\frac{1}{4}$ del totale delle quote di partecipazione e almeno $\frac{1}{4}$ dei Comuni aderenti

5. L'assemblea organizza i propri lavori adottando apposito regolamento.
6. Ai componenti dell'assemblea si applicano le norme legislative in materia di aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali, se ed in quanto compatibili.

Articolo 12 **Consiglio di Amministrazione**

1. Il consiglio d'amministrazione è composto dal presidente, dal vice-presidente e da 7 consiglieri, scelti al di fuori dell'assemblea, fra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale o provinciale ed in possesso di comprovata esperienza amministrativa, documentata da apposito curriculum.
2. Il consiglio d'amministrazione è eletto dall'assemblea sulla base di un documento di indirizzo, contenente la lista dei candidati alle cariche di presidente, Vice-presidente e consigliere.
3. L'elezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta del totale delle quote di partecipazione assegnate di cui al precedente articolo 5.
4. Il consiglio d'amministrazione è presieduto dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente.
5. Le sue adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.
6. Il presidente ed i singoli componenti del consiglio di amministrazione, possono essere revocati e sostituiti su proposta motivata dal presidente dell'assemblea consortile o da delegati rappresentanti 1/3 delle quote.

Articolo 13 **Attribuzioni dell'Assemblea**

1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'assemblea oltre ad approvare gli atti fondamentali del consiglio di amministrazione ha competenza rispetto ai seguenti atti:
 - a. i programmi pluriennali e annuali di attività ed il piano dei servizi di natura economica;
 - b. l'adesione di nuovi enti al Consorzio;
 - c. l'elezione del consiglio d'amministrazione;
 - d. la surroga di singoli componenti del consiglio d'amministrazione decaduti per qualsiasi motivo o revocati ai sensi del comma 6 art. 12;
 - e. la nomina del collegio dei revisori dei conti, nonché l'eventuale sua revoca;
 - f. la determinazione della indennità di carica degli amministratori e di presenza dei componenti dell'assemblea e del trattamento economico dei revisori dei conti;
 - g. l'approvazione di convenzioni anche a carattere oneroso, di durata pluriennale;

- h. le proposte sulle modificazioni dello Statuto;
- i. la partecipazione ad enti e società;
- l. i conti consuntivi;
- m. la contrazione di mutui.
- n. i regolamenti dell'Ente;

Articolo 14 ***Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione***

1. Il consiglio d'amministrazione è organo esecutivo dell'assemblea e ad essa risponde della sua attività in esecuzione del mandato programmatico da essa ricevuto al momento dell'elezione.
2. Il consiglio di amministrazione cura l'istruttoria e sottopone all'approvazione dell'assemblea consortile:
 - i programmi annuali e pluriennali;
 - i conti consuntivi;
 - la contrazione di mutui.
3. Il consiglio d'amministrazione in particolare:
 - a) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - b) assume il direttore;
 - c) conferisce incarichi e consulenze per assicurare il buon andamento delle attività consortili;
 - d) approva le convenzioni di carattere oneroso di durata annuale;
 - e) richiede le anticipazioni di cassa;
 - f) definisce il piano annuale delle assunzioni, il regolamento di organizzazione, le norme di accesso agli impieghi.

Articolo 15 ***Attribuzioni del Presidente***

1. Il presidente è organo di coordinamento delle attività consortili. Egli rappresenta l'Ente in ogni sua manifestazione esterna, con potestà di specifica delega.
2. Il presidente, in particolare:
 - a) convoca e presiede il consiglio d'amministrazione;
 - b) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio d'amministrazione;
 - c) vigila sull'andamento del Consorzio e sull'operato del direttore;
 - d) esegue gli incarichi affidatigli dal consiglio di amministrazione;
3. In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte dal vice-presidente.